



Venezia, data del protocollo

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nel Sestiere Cannaregio, del tratto di Salizada San Canzian a partire dal civico 5904 (escluso) fino all'intersezione con Campiello Flaminio Corner e in quest'ultimo nel tratto dall'intersezione con Salizada San Canzian fino al civico 5900 (escluso) per una larghezza di m 4,00 dall'immobile del civico 5900.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto l'intervento dei Vigili del Fuoco effettuato in 16/04/2024 alle ore 23,10 circa, coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale di Venezia, finalizzato alla verifica del distacco parziale di una scossalina relativa al canale di gronda del tetto dell'immobile del civico 5902 del Sestiere di Cannaregio, causata dal forte vento, e del conseguente pericolo di caduta della scossalina e del canale di gronda stessi nonché di tegole, mattoni e pezzi di intonaco, che interessava una porzione di Campiello Flaminio Corner e di Salizada San Canzian;

Tenuto conto che da tale verifica emergeva il pericolo per la pubblica incolumità ed il Caposquadra dei Vigili del Fuoco richiedeva, per le operazioni di messa in sicurezza dei tratti di Salizada e del Campiello, l'interdizione della circolazione in Salizada San Canzian a partire dal civico 5904 (escluso) fino all'intersezione con Campiello Flaminio Corner e in quest'ultimo nel tratto dall'intersezione con Salizada San Canzian fino al civico 5900 (escluso) per una larghezza di m 4,00 dall'immobile del civico 5900, nel Sestiere di Cannaregio;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. PG/2023/610507 del 22 dicembre 2023;



ORDINA

dalle ore 01.45 del 17 aprile 2024 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza dei tratti di Salizada San Canzian e del Campiello Flaminio Corner, è interdetta la circolazione pedonale in Salizada San Canzian a partire dal civico 5904 (escluso) fino all'intersezione con Campiello Flaminio Corner e in quest'ultimo nel tratto dall'intersezione con Salizada San Canzian fino al civico 5900 (escluso) per una larghezza di m 4,00 dall'immobile del civico 5900, nel Sestiere di Cannaregio;

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI